

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

FATTO

Parte ricorrente afferma:

- di essere titolare di un buono fruttifero emesso dall'intermediario resistente in data 06/06/1988, appartenente alla serie Q/P e dell'importo di 100.000 lire;
- che il retro del buono reca un timbro modificante unicamente i tassi dei primi 20 anni di possesso, mentre nessuna modifica correttiva è stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, in relazione ai quali si applicano, quindi, i tassi di cui alla tabella originaria posta sul retro del titolo;
- che, invece, i rendimenti sono stati calcolati dall'intermediario secondo le percentuali previste per la serie del timbro fino al 30° anno.

Parte resistente, confermato in fatto quanto riferito dal ricorrente, eccepisce:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF sulla domanda, volta a contestare vizi genetici sorti al momento della sottoscrizione dei buoni, avvenuta *ante* 1° gennaio 2009;
- l'incompetenza per materia dell'Arbitro medesimo, chiamato a pronunciarsi su prodotti del risparmio postale che, siccome sottratti all'applicazione del titolo VI, capo I, del T.U.B., non sono riconducibili al *genus* delle operazioni bancarie e finanziarie;
- nel merito, che il D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, rimanda la determinazione dei saggi di interesse alle tabelle allegate, le quali prevedono saggi

di interesse crescenti per i primi quattro scaglioni quinquennali di vita del buono (8%, 9%, 10,50% e 12%) da applicarsi secondo il criterio dell'interesse composto, mentre per l'ultima decade prevedono il tasso relativo all'ultimo scaglione (12%) da applicarsi secondo il criterio dell'interesse semplice;

- che, ai sensi del citato art. 5 del DM 1986, sui moduli dei buoni della serie "P" deve essere apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante soltanto la misura dei "nuovi tassi";
- che, pertanto, nessun valore deve essere attribuito all'importo in lire indicato per l'ultimo decennio, in quanto esso è il risultato dell'applicazione dei "tassi" della precedente serie P, ora soppiantati da quelli della serie Q;
- di aver quindi legittimamente corrisposto, fino al 20° anno, gli interessi calcolati con capitalizzazione ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%;
- che l'odierno reclamante ha richiesto, invece, che le siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie "Q" e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie "P", giungendo così ad una soluzione "ibrida" giudicata "aberrante" dal Ministero dell'Economia e della Finanze (nota prot. n. DT 12768 del 15.02.2018);
- che la legittimità del proprio operato è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 3963 dell'11 febbraio 2019) e da conforme e copiosa giurisprudenza di merito (*ex multis* Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019), le quali hanno ribadito la natura di documenti di legittimazione dei buoni fruttiferi e la conseguente possibilità di eterointegrazione delle condizioni contrattuali riportate sul titolo ad opera della regolamentazione amministrativa;
- che, pertanto, nessun affidamento incolpevole può essere invocato dalla ricorrente, in quanto, da un lato, il rendimento della nuova serie di buoni fruttiferi era indicato nella tabella allegata al summenzionato DM, pubblicato in gazzetta ufficiale, dall'altro, ella avrebbe dovuto essere consapevole di sottoscrivere buoni della nuova serie "Q" e dei relativi rendimenti, come indicato dai timbri apposti conformemente alle prescrizioni ministeriali.

Parte ricorrente replica che i precedenti giurisprudenziali citati dalla resistente fanno riferimento soprattutto a sentenze di alcuni tribunali dovuti ad errori formali presenti sui buoni contestati dai clienti, mentre la linea dell'ABF, confermata anche dal Collegio di Coordinamento, risulta favorevole alle sue pretese odierne.

Le conclusioni di parte ricorrente sono che *"vengano riconosciuti e liquidati gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo riconoscendomi ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria"*

Parte resistente chiede in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, che esso venga rigettato.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, sul rilievo che il meccanismo di eterointegrazione ex art. 1339 cod. civ., in virtù

del quale si applicano i tassi oggetto di contestazione, si perfeziona al momento della sottoscrizione dei buoni, avvenuta anteriormente al 1° gennaio 2009.

Sul punto sussiste già la pronuncia del Collegio di coordinamento (decisione n. 5673/2013), rilevando che: *“Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell’ABF”*. I Collegi territoriali fanno tuttora applicazione di tale principio, ivi compreso questo Collegio di Bologna. L’eccezione pertanto non può trovare accoglimento.

Parimenti infondata, secondo il consolidato orientamento ABF, è l’eccezione per cui la domanda, vertendo su prodotti di investimento sottratti alle disposizioni sulla trasparenza di cui al titolo VI, capo I, del T.U.B., esulerebbe dalla competenza per materia dell’ABF.

Al riguardo, infatti, il Collegio di coordinamento, con la medesima decisione n. 5673/2013, ha rilevato quanto segue: *E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.*

I Collegi territoriali fanno tuttora applicazione di tale principio, ivi compreso questo Collegio di Bologna.

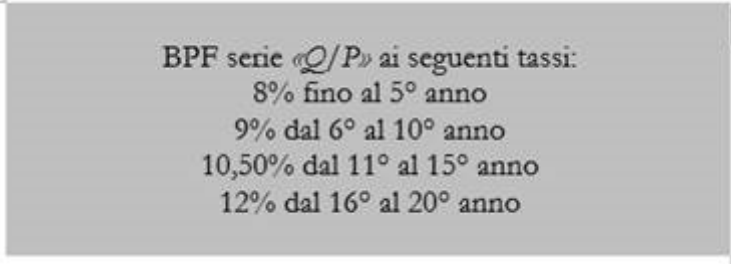
Venendo al merito, il buono oggetto della presente controversia è stato emesso in data 06.06.1988, dell’importo di £ 100.000.

Parte ricorrente ne produce copia.

In relazione a tale buono, si può osservare che:

- a) sul fronte è stata apposta, mediante timbro, la dicitura “serie Q/P”;

- b) sono stati utilizzati moduli cartacei della serie «P», contenenti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:



BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:	
8%	fino al 5° anno
9%	dal 6° al 10° anno
10,50%	dal 11° al 15° anno
12%	dal 16° al 20° anno

Orbene, il potere ministeriale di modifica dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi trova fondamento nell'art. 173 del Codice Postale; in forza di tale norma, il D.M. del Tesoro 13.6.1986 ha istituito una nuova serie di buoni denominata "Q", stabilendo che i tassi di tutte le serie precedenti fossero convertiti ai tassi di tale nuova serie.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" ovvero "Q" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, fatta eccezione il buono n. 002, che non reca la tabella dei nuovi rendimenti ma solo la seguente avvertenza: *"I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione"*.

Il predetto D.M. 13.6.1986, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Ciò precisato, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei

tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Il Collegio, in applicazione dei principi così enunciati dal Collegio di Coordinamento, accoglie il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI